



Segreteria Generale



E' MOBBING SE C'E' INTENTO PERSECUTORIO PROTRATTO NEL TEMPO

(Fonte AGI) - Lanciare lo stipendio sul tavolo del dipendente o pagarlo con un sacco pieno di monetine e' un comportamento senz'altro da biasimare ma, se e' isolato e non dettato da un intento persecutorio, non puo' essere considerato mobbing. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha definito il mobbing come una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, protratta nel tempo ai danni del lavoratore, che si risolve in sistematici comportamenti ostili; sono forme di prevaricazione o persecuzione psicologica da cui puo' conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio psicofisico e della sua personalita'. Ai fini della responsabilita' del datore di lavoro devono quindi sussistere la molteplicita' di comportamenti lesivi posti in essere in modo sistematico e prolungato con intento vessatorio, la lesione della salute o della personalita' del dipendente, il nesso diretto tra l'evento lesivo e la condotta del datore di lavoro, la prova dell'intento persecutorio. La prova deve essere fornita dal lavoratore che chiede il risarcimento del danno. Sulla base di queste considerazioni la Cassazione ha respinto il ricorso di una lavoratrice che aveva genericamente affermato di essere stata sottoposta a mobbing lamentando il lancio dello stipendio sul tavolo o il pagamento della retribuzione con monetine, ma non aveva fornito la prova della sistematicita' e continuita' del comportamento offensivo da parte del datore di lavoro: la lesione della personalita' del lavoratore deve infatti essere verificata esaminando complessivamente gli episodi contestati e considerando l'idoneita' offensiva della condotta, che deve avere caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione.